



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 34 DEL 10/07/2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
Avvio procedura semplificata di estinzione dei debiti.
Transazione Sigg. Francesco Mauro e Guglielmo Mauro. --
Posizione n. 25 della massa passiva-

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 16,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 11 del 28/03/2017, l'O.S.L. ha adottato la procedura semplificata di liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lvo 267/2000;

VISTE le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso ai creditori approvato con delibera n. 2 del 23/08/2016;

VISTO lo schema di transazione predisposto dall'O.S.L. da sottoporre ai creditori;

CONSIDERATO che questo O.S.L. ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti nei confronti dell'ente, in base all'istruttoria definita e limitatamente alle somme ammissibili nella massa passiva;

PRESO ATTO

- che i sigg. Francesco e Guglielmo MAURO hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva per un importo di € 361.608,00 (diconsi euro trecentosessantunomilaseicentootto/00) derivanti dall'atto di cessione crediti da parte dell'Avv. Alessandra Giuliani, giusta atto notaio Andrea Perrelli di Cosenza in data 21/08/2014 Rep. N. 91 registrato a Cosenza in data 21/08/2014 al n. 8436 serie 1T;
- che con nota prot. N. 7053 dell'1/08/2017 l'O.S.L. ha formulato nei confronti dei sigg. Mauro un preavviso di rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva, per le motivazioni in esso contenute determinando l'importo riconoscibile nella somma di € 359.490,52 (diconsi euro trecentocinquantanovemilaquattrocentonovanta/52);
- che la somma oggetto di cessione di crediti trae origine dalle sentenze della Corte di Appello di Catanzaro n. 567/2010 confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11477/2016 e dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1074/2011, per la quale è tutt'ora pendente ricorso presso la Corte di Cassazione, con le quali il Comune di Nocera Terinese è stato condannato al pagamento nei confronti dell'Avv. Giuliani;
- che con nota n. 9703/25 del 16/11/2017 l'O.S.L. ha proposto ai Sigg. Mauro, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, la definizione transattiva del credito offrendo loro la somma a saldo e stralcio di € 179.745,26 (diconsi euro centosettantanovesettecentoquarantacinque/26) pari al 50% del credito originario, da imputare nella misura di 1/2 ciascuno come previsto dall'atto di cessione;
- che i Sigg. Mauro, in data 29/11/2017, hanno formalmente accettato la proposta transattiva comunicata dall'O.S.L.;
- che con nota n. 668 del 24/01/2018, l'O.S.L. ha comunicato ai sigg. Mauro la sospensione del procedimento amministrativo in quanto è venuto a conoscenza che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1074/2011, il cui credito è stato oggetto di cessione dalla Sig.ra Giuliani ai predetti ingegneri, è stata impugnata presso la Suprema Corte di Cassazione ed il giudizio è tutt'ora pendente;
- che i sigg. Mauro per mezzo dell'Avv. Gentile, con nota del 13/06/2018, hanno espresso l'intenzione di portare a conclusione il procedimento amministrativo in quanto riferito ad una sentenza, la n. 567/2010 della Corte di Appello di Catanzaro, a tutti gli effetti esecutiva pur in pendenza del ricorso in Cassazione il cui esito, rispetto a quanto già deciso in analoghe contenziosi, appare sfavorevole per l'Ente;
- che, pertanto, appare opportuno definire la vicenda nei termini contenuti nella proposta transattiva accettata dai sigg. Mauro, fatto salvo l'eventuale recupero come di seguito indicato;
- che da un successivo controllo amministrativo-contabile è emerso che la percentuale da applicare al credito originario, secondo i criteri contemplati nella delibera di adozione della procedura

semplificata del dissesto n. 11 del 28/03/2017, è del 50% anziché del 40% come precedentemente comunicato;

- che, pertanto, la somma da offrire a saldo e stralcio del credito originario è di € 179.745,26 (diconsi euro centosettantanovesettecentoquarantacinquemila/26) da imputare nella misura di $\frac{1}{2}$ ciascuno come previsto dall'atto di cessione;
- che le parti sono state rese edotte che l'O.S.L. chiederà all'avvocato dell'ente e alla sig.ra Giuliani di estinguere il ricorso in Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. In tal senso gli ingg. Mauro sono stati informati in questa sede che, nel caso in cui i soggetti sopraindicati non dovessero per qualsiasi ragione estinguere il citato procedimento, una eventuale decisione della Suprema Corte che determini una somma inferiore a favore della Giuliani, sarà oggetto di recupero da parte dell'O.S.L. nei loro confronti, fatto salvo il diritto per i medesimi di attivare nei confronti della sig.ra Giuliani le clausole previste dall'atto di cessione;

VISTO l'atto di transazione, firmato dall'O.S.L. e dai Sigg. Mauro, contenente patti e condizioni regolanti l'accordo raggiunto;

RITENUTO di poter approvare la transazione con i sigg. Mauro., identificata alla posizione n. 25 della massa passiva;

CONSIDERATO che:

- con valore pienamente liberatorio per l'O.S.L. e per il Comune di Nocera Terinese, i sigg. Mauro hanno altresì dichiarato di essere soddisfatti interamente relativamente al credito vantato e di non aver null'altro da pretendere a nessun titolo;
- ai sensi del citato art. 258 del T.U.E.L. entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della proposta transattiva l'O.S.L. provvede al relativo pagamento;

VERIFICATA la posizione dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il D.P.R. 378/93;

DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo;

- di ammettere nella massa passiva, posizione n. 25, l'importo di € 179.745,26 (diconsi euro centosettantanovesettecentoquarantacinquemila/26) da imputare nella misura di $\frac{1}{2}$ per ciascuno dei sigg. Mauro, come previsto dall'accordo transattivo e dall'originario atto di cessione del credito;
- di approvare la transazione sottoscritta tra l'O.S.L. ed i sigg. Mauro dando atto che si procede al pagamento con le seguenti modalità:

1. € 89.872,63 a favore del Sig. Guglielmo Mauro, da estinguere secondo le modalità agli atti (dati sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti notizie riservate, sottratte alla diffusione);
 2. € 89.872,63 a favore del Sig. Francesco Mauro, da estinguere secondo le modalità agli atti; (dati sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti notizie riservate sottratte alla diffusione);
- di includere il suddetto debito transatto, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva del dissesto;
 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Nocera Terinese ;
 - di notificare copia della presente delibera ai sigg. Francesco e Guglielmo Mauro;
 - di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile degli Affari Generali ed al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Nocera Terinese.



Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.